

N. 2695-2-26-93-97-107-110-183-266-267-436-462-580-789-1038
1053-1164-1394-1400-1401-1444-1550-1631-1692-1777-1778
1803-2029-2103-2105-2130-2139-2153-2342-2343-2353-2355
2366-2375-2439-2472-2603-2627-A-bis

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE)

(RELATORI BIANCHI FORTUNATO E MANCINI VINCENZO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(BERTOLDI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZAGARI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(LA MALFA UGO)

Presentato alla Presidenza il 25 gennaio 1974

Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

Nuovo testo della Commissione predisposto in seguito alla deliberazione adottata dall'Assemblea, il 9 aprile 1974, di rinvio in Commissione.

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCHETTI ed altri (2342); POCHETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627)

Presentata alla Presidenza il 28 giugno 1974

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sul contenuto generale e sui singoli aspetti del disegno di legge si è già avuto modo di riferire con la relazione presentata il 18 febbraio 1974.

È superfluo ricordare i momenti dell'*iter* non breve né facile del provvedimento e le circostanze che non consentirono il completamento dell'esame, per l'approvazione, che pure l'Assemblea aveva già intrapreso — dopo la conclusione della discussione sulle linee generali —, approvando i primi articoli.

Va solo ricordato che, poi, il provvedimento venne rinviato in Commissione, perché si procedesse ad un nuovo esame, tenendo conto delle norme già comprese nel decreto-legge 4 marzo 1974, n. 30, concernente disposizioni per i trattamenti previdenziali, e nella relativa legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114, che hanno sostanzialmente assorbito i primi due titoli (articoli da 1 a 24) dell'originario testo del disegno di legge.

Ciò premesso, senza ripetere quanto già contenuto nella richiamata precedente relazione, si rende necessario riferire unicamente su quanto operato dalla Commissione nel corso di tale secondo esame, e in particolare sulle modifiche introdotte al testo da essa stessa licenziato la prima volta per l'Assemblea.

La Commissione ha preliminarmente deciso di proporre lo stralcio dei ricordati primi 24 articoli, nonché ha provveduto a sopprimere le altre successive disposizioni che risultavano analogamente assorbite. Ha, quindi, proceduto all'elaborazione di un nuovo testo, che comprende, con le modifiche che ora illustreremo, i restanti articoli del disegno di legge, ai quali è stata assegnata una nuova numerazione, così come, del resto, è stato fatto per i titoli relativi.

Le modifiche in tal modo arretrate vengono in evidenza dal raffronto tra il nuovo testo della Commissione e quello originario della

Commissione stessa, che assorbe l'iniziale testo governativo.

Tra le più significative, per quanto concerne l'accertamento e la riscossione unificata dei contributi assicurativi, è quella concernente l'istituzione di un Comitato speciale che sovrintenda e coordini tale attività. Questa nuova norma, introdotta dalla maggioranza della Commissione, ha risollevato le ragioni di contrarietà già emerse in occasione del precedente esame del provvedimento. Sarà opportuno richiamare in merito quanto già si è avuto modo di osservare nella prima relazione scritta, in quella orale nella seduta del 20 febbraio 1974 e nella replica svolta nella seduta del 26 febbraio 1974.

Nella prima si è osservato:

« Altro problema sollevato, sempre in riferimento alla unificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi assicurativi, è quello relativo all'organismo preposto alla gestione dei fondi, al controllo, alle garanzie che devono accompagnare sia la fase di accertamento sia quella di riscossione, nonché al contenzioso ed alle dilazioni di pagamento dei contributi.

« È stata, a tale riguardo, tra l'altro, avanzata la proposta di esaminare la possibilità di prevedere la creazione di un servizio, presso l'INPS, dotato di autonoma competenza, che sovrintenda alle funzioni di accertamento e di riscossione unificata dei contributi, sottoposto alla vigilanza di apposito comitato che sorvegli e coordini il servizio di accertamento, riscossione e ripartizione dei contributi.

« A tale proposta si perviene tenendo presente la necessità di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di fondo, che è quello della unificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi, senza trascurare le opportune garanzie, la necessità di evitare un allontanamento ed una ulteriore caduta di livello dell'impegno politico, di fronte ad una enorme massa finanziaria, pari a circa l'84 per cento delle entrate tributarie dello Stato.

« È stato a tale riguardo rilevato che come non è possibile immaginare che sia " appaltata " la politica sociale alle organizzazioni sindacali, pur riconfermando che nel campo previdenziale e della sicurezza sociale massima deve essere la forza di rappresentanza e la capacità di iniziativa riconosciuta ai sindacati, perché più emergenti sono gli interessi dei lavoratori, e quindi più penetranti i compiti dei sindacati che degli interessi dei la-

voratori sono gli interpreti e i portatori più autentici, così è indispensabile il recupero di una funzione, per così dire, dirigente, assicurando l'irrinunciabile compito di indirizzo, di coordinamento e di controllo politico da parte dello Stato ».

Nella relazione orale si è aggiunto:

« Una precisazione credo che si imponga e si renda opportuna soprattutto dopo le motivazioni che sono state poste a base delle pregiudiziali testé respinte dalla Camera. Si risponde e si intende rispondere positivamente alla necessità di razionalizzazione del sistema e di concreto avvio della riforma, ponendo sicure basi che consentano il superamento di quegli aspetti mutuo-previdenziali che possono rappresentare un ostacolo verso la costruzione di un sistema di sicurezza sociale. Si ricorda però che, con la riscossione unificata, ci si trova di fronte ad una massa finanziaria enorme, pari circa all'84 per cento delle entrate tributarie dello Stato, per cui non si contraddice certo alla scelta di fondo se si apprestano o ci si propone di apprestare idonei strumenti per l'azione di coordinamento e di controllo. Non si tratta, onorevoli colleghi, di fare passi indietro né di rinnegare scelte compiute, si tratta invece della esigenza di affermare con maggiore chiarezza il momento politico rispetto ad altri momenti, per arrestare eventuali cadute di livello dell'impegno politico stesso; con il preciso intendimento, cioè, di ribadire in via di principio, e far valere in via di fatto, la funzione di direzione, coordinamento, indirizzo e controllo attraverso l'esercizio di compiti e attribuzioni che, in una ordinata costruzione — fedele, tra l'altro, al quadro istituzionale — come non possono essere appaltate, così non devono, in via di fatto, essere cedute, perché essenziali e irrinunciabili, anche ad evitare una sorta di posizione subalterna dello Stato rispetto ad altre forze.

« Correggere, quindi, ed indirizzare al meglio quelle trasformazioni che potrebbero risolversi esclusivamente in una mera acquisizione di potere, non può significare, né di fatto significa, accedere a spinte conservatrici o, peggio ancora, reazionarie ».

Infine, nella replica si è ribadito:

« Credo debbano essere corrette due impressioni negative: da un lato occorre dire che ad una riscossione unificata si perviene non per determinare acquisizioni o trasferimenti di potere e che dall'altro non può essere

intesa come sfiducia nei confronti dei sindacati l'esigenza di introdurre le più idonee garanzie perché il concreto avvio della riforma del sistema previdenziale, individuato appunto nella unificazione della riscossione dei contributi, si muova secondo i binari più propri, rispondendo alla chiara esigenza di oggettività e di imparzialità, attraverso organismi di coordinamento e di controllo nei quali non sia da una parte compromesso l'apporto indispensabile ed essenziale dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro e dall'altra non sia esclusa la presenza della rappresentanza degli interessi collettivi che non può assumere posizioni subalterne. Collaborare non è sostituire, riconoscere un ruolo essenziale al sindacato non è abdicare al compito irrinunciabile dello Stato che, attraverso gli organi propri, riprenda, in un più equilibrato rapporto tra le forze sociali, il ruolo suo precipuo, senza in qualche misura sconvolgere il quadro politico o istituzionale.

« Il CNEL d'altronde, in occasione dell'assemblea del 18 e 19 dicembre 1967, esprimendo osservazioni e proposte sulla riscossione unificata dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, ritenne, al punto 18 della sua determinazione, che alla riscossione unificata dovesse sovraintendere un solo organismo con il compito di coordinare e fissare i criteri interpretativi e le direttive generali, decidere sui ricorsi, deliberare sulle domande di componimento in via amministrativa delle contravvenzioni, stabilire i criteri per la concessione di dilazioni nel pagamento dei contributi arretrati, stabilire altresì i criteri per la contabilizzazione delle somme riscosse per il piano di ripartizione fra le diverse gestioni.

« A ben rileggere le proposte del CNEL, si trovano indicazioni che vanno ben oltre quelle che abbiamo immaginato debbano essere le competenze del proposto comitato speciale. Non è quindi invenzione del momento, ma esigenza avvertita da tempo, oggi certo più attuale. Si è interessati alla riforma, si dice sì alla riforma, si vuole evitare però che, a parte certe esemplificazioni sul piano della procedura e degli adempimenti, si risolva questa riforma in una mera acquisizione di potere sul piano politico e di gestione. Nuovi organismi quindi che garantiscano tutti. Non si sottraggono poteri, né si svuotano organismi esistenti, quali il consiglio d'amministrazione dell'INPS, che ha intatte possibilità per compiti che vanno, vivaddio!, certo oltre l'attività di esazione dei contributi. D'altro canto, se la riscossione unificata vuole davvero

rappresentare quel concreto avvio della riforma del sistema previdenziale italiano verso la sicurezza sociale, la prospettiva deve essere quella della gestione democratica espressiva di una non equivoca partecipazione della collettività, per cui progressivamente, come debbono superarsi i condizionamenti tipici delle strutture mutualistiche, così debbono scoraggiarsi deviazioni determinate da esigenze che, private dei nominalismi di moda o di turno, spesso significano esclusivamente settorialismo e neocorporativismo o, per qualcuno, pansindacalismo, che contrasta con la visione più corretta del tipo di società che dobbiamo impegnarci a far valere come è nella costruzione che poggia sui principi della Carta costituzionale ».

E che non vi fosse volontà di procedere a passi indietro rispetto a scelte già compiute è dimostrato dall'altra modifica introdotta in ordine alla composizione del consiglio di amministrazione dell'INPS, che vede aumentati a venti i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, con ciò assicurando loro in termini più chiari la maggioranza e garantendo altresì la funzionalità dell'organo.

La prevista istituzione del Comitato speciale per la riscossione unificata dei contributi ha comportato conseguenti modifiche in numerose altre norme del nuovo testo, e soprattutto in quelle concernenti i versamenti, le denunce trimestrali e la rateizzazione dei contributi, nonché la vigilanza e il contenzioso.

L'altra questione concordemente riconosciuta di particolare importanza è quella concernente la disciplina dell'invalidità pensionabile. A tale riguardo, mentre relativamente alla delega al Governo (*ex* articolo 34) la Commissione — in contrasto con il parere dei relatori e del Governo — ha ritenuto di sopprimere la norma proposta, è stata introdotta una nuova formulazione con la quale, tenendo conto di tutto ciò che in proposito era emerso nel precedente dibattito, si stabilisce una nuova disciplina che, ai fini del giudizio di invalidità, attribuisce rilevanza alla ridotta capacità di guadagno, a meno del 50 per cento, a condizione che tale riduzione derivi da infermità o difetto fisico o mentale il quale abbia determinato altresì una riduzione della capacità di lavoro « di notevole entità ».

Con tale disposizione, mentre si è inteso escludere, avendo presenti le difficoltà pratiche di determinazione, una quantificazione percentuale della riduzione della capacità di lavoro, si è inteso stabilire che per la concessione della pensione di invalidità è necessario

che, accanto alla riduzione della capacità di guadagno, ci si trovi anche in presenza non già di una qualsiasi riduzione di capacità di lavoro, ma di una effettiva rilevante riduzione.

Così si è inteso rispondere all'esigenza, generalmente riconosciuta, di una meno equivoca e più qualificante disciplina che, da un lato, eviti che le cosiddette condizioni socio-economiche o ambientali o soggettive prevalgano, ai fini del giudizio di invalidità, sulle condizioni biofisiche; e, dall'altro, eviti il riferimento ad una formulazione esclusivamente d'ordine biologico, apparendo rilevante la necessità del riferimento non all'infermità come tale bensì alle conseguenze sociali, professionali ed economiche che l'infermità produca sul piano dell'occupazione.

Altra innovazione rispetto al testo originario della Commissione riguarda la delega per la pensione unica, per la quale è stato previsto un congegno diverso da quello proposto, essendo emerso che altra analoga delega conferita al Governo con la legge n. 153 del 30 aprile 1969 non aveva potuto trovare esecuzione anche in relazione alle difficoltà connesse alla pratica applicazione del criterio del *pro-rata*.

Hanno formato oggetto di approfondito esame, anche se non si è pervenuti all'approvazione di una specifica normativa, i problemi relativi alla istituzione di una Commissione parlamentare con il compito della vigilanza sugli istituti previdenziali; ad una più adeguata disciplina del piano d'impiego di fondi presso di loro disponibili; e alla riforma del sistema degli assegni familiari.

Su questi problemi sono emersi chiari orientamenti che — ad avviso della Commissione — dovranno, per la soluzione auspicata, formare oggetto di ulteriore esame ed approfondimento da parte dell'Assemblea per la definitiva formulazione normativa.

Nuova formulazione — a giudizio della Commissione — attende anche la norma concernente le modalità di erogazione dell'indennità di malattia, anche al fine di chiarire che il previsto decreto ministeriale non comporti possibilità di deroghe alle vigenti norme di legge.

Il dibattito già svolto diffusamente su tutta la materia in oggetto pare possa esimerci da ulteriori considerazioni.

BIANCHI FORTUNATO E MANCINI
VINCENZO, *Relatori*.

TESTO ORIGINARIO
DELLA COMMISSIONE

Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La Commissione propone lo stralcio degli articoli da 1 a 24 contenuti nei titoli I e II in quanto assorbiti dal decreto-legge 4 marzo 1974, n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114.

TITOLO III

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE UNIFICATA DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI

ART. 25.

(Riscossione unificata).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, secondo le norme indicate negli articoli seguenti, all'accertamento ed alla riscossione unificata dei contributi di pertinenza delle proprie gestioni e di quelli dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Sono soggetti all'accertamento e alla riscossione unificata i contributi per le assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la disoccupazione involontaria e per la tubercolosi, per gli assegni familiari, per l'integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria, per il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale; i contributi per l'assicurazione contro le malattie, per la tutela delle lavoratrici madri, di solidarietà e di assistenza malattia ai pensionati, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie nonché ogni altro contributo obbligatorio o facoltativo riscosso dai predetti enti.

NUOVO TESTO
DELLA COMMISSIONE

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

TITOLO I

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE UNIFICATA DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI

ART. 1.

(Riscossione unificata).

Identico.

Sono soggetti all'accertamento e alla riscossione unificata i contributi per le assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la disoccupazione involontaria e per la tubercolosi, per gli assegni familiari, per l'integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria, per il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale; i contributi per l'assicurazione contro le malattie, per la tutela delle lavoratrici madri, di solidarietà e di assistenza malattia ai pensionati, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie nonché ogni altra somma la cui riscossione sia affidata ai predetti enti.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede altresì, con la decorrenza prevista al successivo articolo 33, alla riscossione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede altresì, con la decorrenza prevista al successivo articolo 11, alla riscossione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

ART. 2.

*(Comitato speciale
per la riscossione unificata dei contributi).*

È istituito un Comitato speciale che sovraintende, regola e coordina l'attività relativa alla vigilanza, accertamento, riscossione e ripartizione concernenti i contributi soggetti alla riscossione unificata.

Tale comitato, nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è composto dai seguenti membri:

a) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o un vice presidente da lui delegato, che lo presiede;

b) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie designato dal presidente dell'istituto tra i componenti del consiglio di amministrazione;

c) due rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale designati dal presidente dell'istituto tra i componenti del consiglio di amministrazione;

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro designato dal presidente dell'istituto tra i componenti del consiglio di amministrazione;

e) due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due rappresentanti del Ministero del tesoro aventi qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore;

f) cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di cui due per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, due per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, uno per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, scelti tra i componenti, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali medesime, dei consigli di amministrazione dei predetti istituti;

g) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui due per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e uno per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, scelti tra i com-

ART. 26.
(Rapporti tra gli enti).

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 27 l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro una somma a titolo di acconto, pari ad un dodicesimo dell'importo complessivo dei contributi e premi riscossi nell'esercizio precedente da ciascuna sede provinciale, aumentato o diminuito dell'aliquota percentuale corrispondente alla variazione media nazionale del gettito contributivo risultante dai bilanci di previsione dei suindicati enti per l'anno in corso.

I rapporti finanziari fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale da una parte e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dall'altra saranno regolati con l'apertura di un conto corrente tenuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al tasso del 5 per cento annuo. I contributi ripartiti sulla base delle informazioni contenute negli elenchi trimestrali, di competenza dell'Istituto nazio-

ponenti, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali medesime, dei consigli di amministrazione dei predetti istituti.

I direttori generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro partecipano con voto consultivo alle riunioni del comitato e possono farsi sostituire da uno dei vice direttori generali.

I rappresentanti per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di cui alle lettere *d)* ed *f)*, nonché il direttore generale dell'Istituto medesimo, faranno parte del comitato speciale a partire dalla data di attuazione della riscossione unificata riguardante i contributi del predetto istituto.

I componenti di cui alle lettere *f)* e *g)* sono scelti, su designazione delle organizzazioni sindacali rappresentate in seno al consiglio di amministrazione degli istituti interessati, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla rappresentatività, su base nazionale, delle associazioni sindacali che hanno effettuato la designazione.

ART. 3.
(Rapporti tra gli enti).

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 4 l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro una somma a titolo di acconto, pari ad un dodicesimo dell'importo complessivo dei contributi e premi riscossi nell'esercizio precedente da ciascuna sede provinciale, aumentato o diminuito dell'aliquota percentuale corrispondente alla variazione media nazionale del gettito contributivo determinata dal Comitato speciale di cui all'articolo 2 sulla base dei bilanci di previsione dei suindicati enti per l'anno in corso.

Identico.

nale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, saranno accreditati con valuta del giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale procederà alla liquidazione del conto per le operazioni eseguite fino al 31 gennaio di ciascun anno entro il successivo 30 aprile, o con diverse periodicità da convenirsi tra gli istituti.

Le somme riscosse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a titolo di sanzioni civili, ammende, interessi di mora, interessi di differimento e di dilazione sono ripartite tra gli istituti interessati alla fine di ciascun anno finanziario in proporzione ai contributi riscossi.

All'Istituto nazionale della previdenza sociale verrà riconosciuto da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro un rimborso per le spese sostenute per gli adempimenti di cui al presente articolo. La misura del rimborso sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i consigli di amministrazione degli enti interessati.

ART. 27.

(Versamento dei contributi).

I datori di lavoro, per i contributi di cui alla presente legge, sono tenuti ad eseguire il versamento di un acconto non inferiore al 90 per cento dell'importo dei contributi medesimi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di pagamento delle retribuzioni sulle quali devono essere calcolati i contributi e il versamento del relativo saldo entro la fine dello stesso mese.

In caso di comprovate necessità aziendali o di particolari esigenze organizzative delle aziende stesse, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale può autorizzare, per un periodo comunque non superiore a due anni e rinnovabile, una proroga, fino ad un massimo di quindici giorni, del termine previsto dal comma precedente per il versamento del saldo.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 4.

(Versamento dei contributi).

I contributi di cui alla presente legge e le altre somme il cui versamento è connesso con quello di tali contributi debbono essere versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale dai datori di lavoro interessati entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono le retribuzioni sulle quali devono essere calcolati i contributi medesimi.

In caso di comprovate necessità aziendali o di particolari esigenze organizzative delle aziende stesse, il Comitato speciale di cui all'articolo 2 può autorizzare, per un periodo comunque non superiore a due anni e rinnovabile, una proroga, fino ad un massimo di 30 giorni, del termine previsto dal comma precedente.

In ogni caso il datore di lavoro autorizzato a versare i contributi nel termine prorogato deve provvedere, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, a versare una somma d'importo non inferiore al 90 per cento di quella dovuta ed a corrispondere

I versamenti di cui ai commi precedenti devono essere eseguiti a mezzo bollettini in conto corrente postale rilasciati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o mediante altro idoneo sistema di versamento stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Nell'ambito di ciascun trimestre di riferimento delle denunce di cui al successivo articolo 29, i datori di lavoro che nel primo e nel secondo mese del trimestre abbiano eseguito versamenti in misura superiore all'importo dei contributi dovuti per lo stesso mese, hanno titolo a conguagliare tali eccedenze sulle somme dovute per il secondo o il terzo mese del trimestre.

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 25 restano ferme le disposizioni in materia di premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La rateizzazione dei premi e contributi di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, può essere concessa con scadenze periodiche coincidenti con i termini di cui al primo comma del presente articolo.

In caso di inadempienza degli obblighi previsti dal presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a pagare, oltre ai contributi, una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile.

Detta somma aggiuntiva è determinata in misura corrispondente agli interessi semplici al tasso del 15 per cento annuo calcolati sull'ammontare dei contributi non versati o versati in meno rispetto alla misura dell'acconto o del saldo di cui al primo comma, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui detti contributi dovevano essere versati fino al giorno del pagamento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle aziende private del gas, nonché alle aziende del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati.

gli interessi maturati sull'importo delle somme il cui versamento è differito rispetto al termine di cui al primo comma del presente articolo.

Il tasso degli interessi è fissato nella misura degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, aumentato di due punti. Il mancato rispetto dei termini e delle condizioni fissate nell'autorizzazione può determinare, a giudizio insindacabile dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la decadenza dell'autorizzazione stessa.

Identico.

Nell'ambito di ciascun trimestre di riferimento delle denunce di cui al successivo articolo 6, i datori di lavoro che nel primo e nel secondo mese del trimestre abbiano eseguito versamenti in misura superiore all'importo dei contributi dovuti per lo stesso mese, hanno titolo a conguagliare tali eccedenze sulle somme dovute per il secondo o il terzo mese del trimestre.

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 restano ferme le disposizioni in materia di premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La rateizzazione dei premi e contributi di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, può essere concessa con scadenze periodiche coincidenti con i termini di cui al primo comma del presente articolo.

Identico.

Detta somma aggiuntiva è determinata in misura corrispondente agli interessi semplici al tasso del 15 per cento annuo calcolati sull'ammontare dei contributi non versati o versati in meno rispetto al dovuto, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui detti contributi devono essere versati fino al giorno del pagamento, e non può superare l'importo dei contributi omessi.

Identico.

Ferme restando le disposizioni di cui al sesto e settimo comma, quando nei documenti di lavoro o nei libri contabili in possesso dell'azienda vengono rilevate registrazioni non rispondenti in tutto o in parte alla realtà nonché nei casi di denunce infedeli, i responsabili sono puniti, se l'evasione contributiva mensile è superiore a lire 10 milioni, con l'arresto da tre mesi a tre anni. Se l'evasione contributiva mensile è superiore a lire 20 milioni la pena dell'arresto non può essere inferiore ad un anno.

ART. 28.

(Contributi base).

Per i datori di lavoro nei confronti dei quali si applica il sistema unificato di riscossione, l'obbligo del versamento dei contributi assicurativi base, di cui alle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è soddisfatto mediante applicazione delle seguenti aliquote:

0,11 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

Sono abrogati l'articolo 45 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni e l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818. Resta in vigore per le amministrazioni dello Stato l'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi di pertinenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie da parte del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali, della Cassa generale per la mutualità dei lavoratori portuali di Genova e della Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Savona restano in vigore le modalità prescritte negli articoli 3 e 8 della legge 22 marzo 1967, n. 161, e, salvo quanto previsto all'articolo 21, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, con legge 16 aprile 1974, n. 114, le disposizioni in materia di determinazione delle retribuzioni e dei periodi di occupazione medi e convenzionali ivi previste.

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi ottavo e nono, quando nei documenti di lavoro o nei libri contabili in possesso dell'azienda vengono rilevate registrazioni non rispondenti in tutto o in parte alla realtà nonché nei casi di denunce infedeli, i responsabili sono puniti, se l'evasione contributiva mensile è superiore a lire 10 milioni, con l'arresto da tre mesi a tre anni. Se l'evasione contributiva mensile è superiore a lire 20 milioni, la pena dell'arresto non può essere inferiore ad un anno.

ART. 5.

(Contributi base).

Identico.

0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi;

0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti per i quali sia dovuto il contributo a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani dei lavoratori italiani.

Restano ferme, ai fini della determinazione della pensione secondo le norme in vigore antecedentemente al 1° maggio 1968, le classi di contribuzione di cui alle tabelle A) e B) del citato decreto.

L'articolo 5, comma 4°, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è abrogato.

ART. 29.

(Denunce trimestrali).

Il datore di lavoro è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la denuncia nominativa dei lavoratori occupati, delle retribuzioni individuali soggette a contribuzione, nonché di tutti i dati necessari all'attuazione della presente legge, con le modalità stabilite dallo stesso Istituto, con periodicità trimestrale, entro la fine del mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre.

I trimestri di riferimento degli elenchi di cui al precedente comma sono stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facoltà di differenziarli di provincia in provincia ovvero in relazione al settore di appartenenza delle aziende.

In caso di comprovate necessità aziendali o di particolari esigenze organizzative, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale può autorizzare, per un periodo comunque non superiore a due anni e rinnovabile, una proroga del termine previsto dal primo comma fino a un massimo di 15 giorni.

Sono esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui al presente articolo i datori di lavoro che dispongono o si servono di centri per l'elaborazione automatica dei dati.

In tal caso, le notizie e i dati, di cui è prevista la denuncia con gli stessi elenchi, devono essere forniti all'Istituto nazionale della previdenza sociale direttamente sul supporto magnetico e meccanografico adottato dalle aziende, con le modalità, la periodicità e nei termini stabiliti dall'anzidetto Istituto, tenuto conto delle caratteristiche e delle esigenze dell'organizzazione aziendale.

ART. 6.

(Denunce trimestrali).

Identico.

I trimestri di riferimento degli elenchi di cui al precedente comma sono stabiliti dal Comitato speciale di cui all'articolo 2, che ha facoltà di differenziarli di provincia in provincia ovvero in relazione al settore di appartenenza delle aziende.

In caso di comprovate necessità aziendali o di particolari esigenze organizzative, il Comitato speciale di cui all'articolo 2 può autorizzare, per un periodo comunque non superiore a due anni e rinnovabile, una proroga del termine previsto dal primo comma fino a un massimo di 15 giorni.

Identico.

Identico.

Il datore di lavoro che non provveda nei termini di cui ai precedenti commi alla denuncia dei lavoratori occupati, o denunci dati retributivi diversi da quelli effettivi, a mezzo degli elenchi o dei supporti di cui al presente articolo, è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale una somma pari a lire 10.000 per ciascun lavoratore cui si riferisce l'inadempienza.

Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, sono tenute a comunicare, entro il mese di gennaio, le variazioni intervenute nel corso dell'anno precedente all'elenco di cui al primo comma.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Copia delle denunce deve essere rimessa all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 30.

(Anagrafi dei lavoratori e dei datori di lavoro):

Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono costituite le anagrafi unificate dei lavoratori e dei datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi di cui al precedente articolo 25.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono tenuti a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità che saranno concordate con lo stesso Istituto, i dati e gli elementi necessari per la attuazione di quanto disposto al precedente comma.

Con decreto dei Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale sarà disciplinato il coordinamento tra le anagrafi di cui al primo comma del presente articolo e l'anagrafe tributaria istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Identico.

Identico.

Identico.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà ad inviare a ciascun lavoratore, con periodicità annuale, un estratto conto contenente l'indicazione della retribuzione denunciata e dei contributi versati in suo favore.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, saranno stabiliti i termini e le modalità per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma.

ART. 7.

(Anagrafi dei lavoratori e dei datori di lavoro):

Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono costituite le anagrafi unificate dei lavoratori e dei datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi di cui al precedente articolo 1.

Identico.

Identico.

Gli adempimenti riguardanti l'iscrizione dei datori di lavoro sono eseguiti, sulla base di un'unica denuncia, presso gli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le autorizzazioni ad accentrare gli adempimenti contributivi presso una sola sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono concesse dall'Ispettorato provinciale del lavoro alle aziende che operano con più stabilimenti, filiali, cantieri od altre dipendenze secondo le modalità stabilite di concerto con l'Istituto e debbono riferirsi a tutta la contribuzione oggetto della riscossione unificata.

ART. 31.

(Procedure di recupero dei contributi).

È attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale la facoltà di concedere ai datori di lavoro, secondo le modalità di cui all'articolo 4, n. 24, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, rateazioni di pagamento per la estinzione di debiti contributivi e dei relativi accessori, riguardanti oltre che le proprie gestioni anche quelle di pertinenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per conto del quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale stesso cura la riscossione dei contributi.

È altresì attribuito all'Istituto nazionale della previdenza sociale il compito di procedere al recupero, anche in via giudiziale, dei crediti per contributi e accessori di cui alla presente legge.

Identico.

Identico.

ART. 8.

(Procedure di recupero dei contributi).

Identico.

ART. 9.

(Rateizzazione dei contributi).

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previste dall'articolo 4, primo comma, punto 24, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono adottate su conforme parere del Comitato speciale di cui all'articolo 2. Le deliberazioni adottate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno uniformate ai criteri, direttive e modalità stabiliti dal comitato suddetto.

Avverso le decisioni dei comitati provinciali o del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in materia di rateizzazione dei contributi, è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Comitato speciale di cui all'articolo 2 che decide entro sessanta giorni.

ART. 32.

(*Vigilanza e contenzioso*).

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, i compiti di vigilanza attribuiti dalle vigenti norme all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale assicurazione malattie in ordine all'accertamento ed alla riscossione dei rispettivi contributi sono assunti, per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione unificata dei contributi medesimi, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al quale altresì è attribuito il potere di porre in essere atti interruttivi dei termini della prescrizione relativi ai contributi.

Avverso tale decisione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che decide in via definitiva.

La decisione del ricorso deve essere pronunciata dal comitato o dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sessanta giorni dalla data della presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine, il ricorso si intende respinto.

La presentazione del ricorso non sospende le azioni giudiziarie in corso, né impedisce la proposizione delle stesse da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 10.

(*Vigilanza e contenzioso*).

Identico.

Ai funzionari addetti alla vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono conferiti i poteri:

a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed agli altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti, ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta od indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni;

b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rappresentanze sindacali aziendali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dichiarazioni e notizie attinenti al versamento dei contributi e all'erogazione delle prestazioni.

I predetti funzionari possono anche esercitare tutti gli altri poteri spettanti in materia all'Ispettorato del lavoro, ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni, e debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dall'Istituto; essi devono mettere la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro paga.

I ricorsi amministrativi in materia di inquadramento delle aziende e di accertamento e riscossione unificata dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale assicurazione malattie, ivi comprese le questioni concernenti la sussistenza del rapporto di lavoro, sono decisi in un unico grado dal Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il termine per ricorrere al predetto comitato contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella materia di cui al precedente comma è fissato in 90 giorni.

ART. 33.

(Decorrenza procedura unificata).

Le disposizioni contenute nel presente titolo trovano applicazione:

a) a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della

I datori di lavoro o i loro rappresentanti che impediscano ai funzionari addetti alla vigilanza l'esercizio di poteri di cui al primo e secondo comma del presente articolo, o che forniscano notizie scientemente errate od incomplete sono puniti con l'ammenda pari a lire 120.000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

I funzionari dell'Istituto sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza per ragioni d'ufficio. In caso di violazione del segreto sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 40.000 salvo che non si tratti di reato grave.

Le intimazioni dell'Ispettorato del lavoro in materia di previdenza e assistenza sociale hanno valore interruttivo dei termini di prescrizione. Al personale dell'Ispettorato del lavoro e a quello dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che esplichino attività ispettiva fuori dell'ufficio spetta il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza stabiliti dalle norme generali in materia.

I ricorsi amministrativi in materia di inquadramento delle aziende e di accertamento e riscossione unificata dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ivi comprese le questioni concernenti la sussistenza del rapporto di lavoro, sono decisi dal Comitato speciale di cui all'articolo 2.

Il termine per ricorrere al predetto Comitato nella materia di cui al precedente comma è fissato in sessanta giorni.

Avverso la decisione del Comitato è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che decide in via definitiva.

La decisione del ricorso deve essere pronunciata dal Comitato o dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sessanta giorni dalla data della presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine, il ricorso si intende respinto.

ART. 11.

(Decorrenza procedura unificata).

Le disposizioni contenute nel presente titolo trovano applicazione:

a) a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della

presente legge. L'attuazione delle disposizioni in materia di denuncia e versamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie può essere differita ad una data successiva, ma comunque non posteriore al 1° gennaio 1975 ove il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, accerti con proprio decreto l'esistenza di esigenze tecniche che non rendano possibile l'immediata applicazione delle suddette disposizioni;

b) a decorrere dal 1° luglio 1975 per i contributi dovuti all'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché per ogni altro contributo obbligatorio o facoltativo riscosso dal predetto Istituto.

TITOLO IV

DELEGHE AL GOVERNO

ART. 34.

(Invalidità pensionabile. Titolari di trattamenti pensionistici che prestano attività lavorativa).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1974, sentita una Commissione parlamentare composta di nove senatori e nove deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere e previo parere del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, uno o più decreti aventi forza di legge intesi a:

a) attuare una più equa regolamentazione della invalidità pensionabile nei casi in cui l'evento invalidante preesista all'instaurazione del rapporto assicurativo, riconoscendo il diritto alla pensione di invalidità nei casi in cui si sia verificata un'ulteriore riduzione della capacità di lavoro in misura non inferiore al 20 per cento;

b) introdurre un secondo grado di invalidità per gli assicurati la cui capacità di lavoro sia ridotta permanentemente in misura superiore al 90 per cento. La pensione verrà calcolata considerando utili, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in aggiunta agli anni coperti da contribuzione, quelli compresi tra la data della domanda del-

presente legge. L'attuazione delle disposizioni in materia di denuncia e versamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie può essere differita per un periodo massimo di un trimestre, ove il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato speciale di cui all'articolo 2, accerti con proprio decreto l'esistenza di esigenze tecniche che non rendano possibile l'immediata applicazione delle suddette disposizioni;

b) a decorrere dal 1° gennaio 1976 per i contributi dovuti all'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché per ogni altro contributo obbligatorio o facoltativo riscosso dal predetto Istituto.

TITOLO II

DELEGHE AL GOVERNO

Soppresso.

la pensione medesima e la data di compimento dell'età pensionabile fino ad un massimo di 20 anni. La pensione di invalidità non dovrà essere compatibile con l'esercizio di attività retribuita svolta alle dipendenze di terzi o in forma autonoma;

c) attuare il criterio secondo il quale la documentazione sanitaria acquisita dagli Istituti nazionali per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e gli infortuni sul lavoro è utilizzabile anche ai fini dell'accertamento dell'invalidità pensionabile;

d) prevedere che gli aumenti di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non sono compatibili con l'esercizio di attività retribuita svolta alle dipendenze di terzi o in forma autonoma.

ART. 35.

(Pensione unica).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, è delegato ad emanare entro il 30 novembre 1975, sentita una Commissione parlamentare composta di nove senatori e nove deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, norme intese ad attuare il principio della pensione unica, determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, mediante l'applicazione del criterio del *pro rata* o, se più favorevole all'interessato, mediante l'applicazione della normativa vigente nella gestione previdenziale in cui si è contribuito per ultimo per almeno un triennio; alla gestione medesima dovranno affluire i contributi versati alle altre gestioni incrementati dell'interesse del 4,50 per cento annuo.

ART. 12.

(Pensione unica).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, è delegato ad emanare entro il 30 novembre 1975, sentita una Commissione parlamentare composta di nove senatori e nove deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, norme intese a prevedere:

a) il principio della pensione unica, determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi di iscrizione a forme obbligatorie di previdenza, ivi compresi i periodi coperti da contribuzione volontaria e figurativa, mediante l'applicazione della normativa vigente nella gestione previdenziale in cui il lavoratore sia stato iscritto da ultimo, per almeno un triennio, ovvero, in mancanza di tale condizione, nella gestione previdenziale nella quale risulti prevalentemente iscritto.

Alla gestione erogatrice del trattamento pensionistico dovranno essere versati dalla gestione interessata gli importi del capitale di copertura della quota di pensione relativa al periodo di contribuzione nelle gestioni medesime, determinato con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

b) il reinserimento nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori il cui datore di lavoro sia stato esonerato con decreto emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale a norma degli articoli 28 e seguenti del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e dell'articolo 15, terzo e quarto comma, della legge 20 febbraio 1938, n. 55, dall'obbligo di iscrizione nell'assicurazione medesima. Ai fini della ricostituzione delle posi-

La potestà legislativa delegata di cui al comma precedente sarà esercitata sentito, altresì, il parere delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ART. 36.

(Delega per la compilazione del testo unico delle norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, è delegato ad emanare entro il 30 novembre 1975, sentita una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, un testo unico delle disposizioni che regolano la materia dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, dell'assicurazione per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, anche per quanto concerne l'ordinamento degli organi e dei servizi, con facoltà di apportare le integrazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse.

zioni assicurative il datore di lavoro è tenuto a versare il capitale di copertura della pensione o quota di pensione corrispondente ai contributi da accreditare a ciascun lavoratore determinati con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

c) l'inserimento nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori iscritti ai Fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sostitutivi dell'assicurazione generale medesima. Le norme dovranno prevedere la ricostituzione, nella predetta assicurazione generale obbligatoria, delle singole posizioni assicurative in conformità a quanto disposto alla precedente lettera b);

d) l'estensione agli istituti e fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero che ne abbiano comportato l'esonero, delle norme sulla retribuzione imponibile e pensionabile vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria; l'abrogazione dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1967, n. 585, e della legge 20 marzo 1968, n. 369; l'attuazione del principio che la pensione, rapportata per la generalità delle pensioni all'80 per cento della retribuzione, deve costituire un trattamento di fine lavoro.

Identico.

ART. 13.

(Delega per la compilazione del testo unico delle norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1976, sentita una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, un testo unico delle disposizioni che regolano la materia dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, dell'assicurazione per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, con facoltà di apportare le integrazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse.

Le predette integrazioni dovranno tendere a conseguire la maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative, la razionalizzazione delle operazioni di riscossione e accreditamento dei contributi previdenziali, nonché la massima tempestività nell'erogazione delle prestazioni.

La potestà legislativa delegata di cui al primo comma sarà esercitata sentito, altresì, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 37.

(Delega per l'applicazione delle norme sull'accertamento, la vigilanza e il contenzioso in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1975, sentita una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere e sentito il parere del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, norme modificative ed integrative delle vigenti disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per consentire l'accertamento, la vigilanza ed il contenzioso in materia contributiva da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Tali norme, sulla base delle disposizioni vigenti nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dovranno essere dirette a prevedere una disciplina unitaria della materia che tenga peraltro conto delle peculiarità dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

ART. 38.

(Delega al Governo per l'unificazione e la modificazione del sistema sanzionatorio in materia previdenziale).

Allo scopo di coordinare le disposizioni contenute in leggi emanate in tempi successivi e di adeguarle alle nuove esigenze imposte dalla riscossione unificata dei contributi ed altresì nell'intento di abbreviare le procedure e di alleggerire il lavoro degli Uffici giudiziari, degli Uffici del registro e degli Istituti previdenziali ed assistenziali, il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro

Identico.

Identico.

ART. 14.

(Delega per l'applicazione delle norme sull'accertamento, la vigilanza e il contenzioso in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali).

Identico.

ART. 15.

(Delega al Governo per l'unificazione e la modificazione del sistema sanzionatorio in materia previdenziale).

Identico.

e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1975, norme intese ad unificare e modificare il sistema sanzionatorio contenuto nelle disposizioni di legge che disciplinano tutte le forme di previdenza e di assistenza obbligatoria attualmente in vigore.

Nell'esercizio della delega il Governo dovrà attenersi ai seguenti criteri direttivi:

a) unificare le disposizioni di legge che disciplinano e sanzionano un analogo comportamento omissivo o commissivo;

b) eliminare — salvo le ipotesi di cui agli articoli 27, ultimo comma, e 58 della presente legge — la sanzione penale sostituendola con una sanzione amministrativa di importo fisso e definitivo e comunque non superiore a lire 1.000.000;

c) determinare gli organi competenti all'accertamento delle infrazioni ed alla irrogazione delle sanzioni amministrative, assicurando in ogni caso adeguate forme di contestazioni degli addebiti;

d) stabilire le modalità di recupero delle sanzioni amministrative e la destinazione dei loro proventi nonché quella delle ammende per le ipotesi in cui verrà conservata la sanzione penale.

ART. 39.

(Trasformazione dei fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1976, sentita una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, uno o più decreti aventi valore di legge intesi a trasformare i Fondi speciali di previdenza, gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti, in integrativi della medesima.

Le norme dovranno prevedere la ricostituzione, nella predetta assicurazione generale obbligatoria, delle singole posizioni assicurative, nonché disciplinare i trattamenti inte-

Identico:

a) *identico;*

b) eliminare — salvo le ipotesi di cui agli articoli 4, ultimo comma, e 33 della presente legge — la sanzione penale sostituendola con una sanzione amministrativa di importo fisso e definitivo e comunque non superiore a lire 1.000.000;

c) *identico;*

d) *identico;*

e) coordinare le disposizioni relative al contenzioso e al componimento amministrativo con riferimento all'articolo 162 del codice penale, uniformando la normativa.

Soppresso.

grativi che dovranno comunque garantire prestazioni non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per i Fondi suddetti.

La potestà legislativa delegata di cui al primo comma sarà esercitata sentito, altresì, il parere delle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ART. 40.

(Trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale, del personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e del Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, è delegato ad emanare con decreti aventi forza di legge, norme intese a trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro addetto al servizio di accertamento e riscossione dei contributi ed ai settori ispettivi di vigilanza, che si renda disponibile in relazione al trasferimento dei compiti suddetti all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le norme medesime devono prevedere, anche mediante l'eventuale istituzione di ruoli separati o ad esaurimento, la salvaguardia delle posizioni di carriera e dei diritti acquisiti sia dal personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro sia dal personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il decreto per il trasferimento del personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 1974, quello per il trasferimento del personale dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro entro il 30 giugno 1975.

In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma precedente l'Istituto nazionale della previdenza sociale può richiedere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e all'Istituto nazionale per l'as-

ART. 16.

(Trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale, del personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro).

Identico.

I suddetti decreti sono emanati sentiti i consigli di amministrazione degli enti interessati.

Identico.

Il decreto per il trasferimento del personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 1974, quello per il trasferimento del personale dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro entro il 31 dicembre 1975.

Identico.

sicurazione contro gli infortuni sul lavoro il temporaneo distacco del personale strettamente indispensabile al primo avviamento delle operazioni riguardanti l'attuazione dei compiti di cui al primo comma del presente articolo.

TITOLO V

RISTRUTTURAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'INPS

ART. 41.

(Attribuzione compiti speciali ai componenti del comitato esecutivo dell'INPS).

Nell'ambito delle competenze del comitato esecutivo il presidente dell'Istituto può attribuire ad uno o più membri dello stesso comitato il compito di seguire l'attività di determinati settori dell'Istituto medesimo.

Nell'espletamento di tale incarico, i cui risultati dovranno essere riferiti al comitato esecutivo, il consigliere incaricato si avvarrà dei competenti servizi della direzione generale, operando in stretto collegamento con il direttore generale o il vice direttore generale da questi incaricato.

TITOLO III

RISTRUTTURAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'INPS

Soppresso.

ART. 17.

(Composizione del consiglio di amministrazione dell'INPS).

L'articolo 3, primo comma, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« 1) venti rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali: dieci in rappresentanza dei lavoratori dell'industria; quattro in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura; tre in rappresentanza dei lavoratori del commercio, turismo e attività affini ed ausiliarie; due in rappresentanza dei lavoratori del credito, assicurazione dei servizi tributari; uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda; ».

Ai componenti del consiglio di amministrazione nominati in relazione all'integrazione di cui al comma precedente si applica l'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

ART. 42.

(Controllo sugli atti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

I Ministeri vigilanti, qualora restituiscano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il riesame da parte del consiglio di amministrazione, le deliberazioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, devono darne adeguata motivazione, precisando se il rilievo attenga al merito ovvero alla legittimità dell'atto.

Ove il rilievo attenga alla legittimità dell'atto, questo dovrà contenere l'indicazione specifica delle norme di legge, di regolamento, ovvero dei principi generali di diritto che si ritengono violati.

ART. 43.

(Composizione e competenze dei comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale composto da:

1) dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro;

3) quattro rappresentanti dei lavoratori autonomi di cui uno in rappresentanza dei mezzadri e coloni;

4) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un rappresentante del Ministero del tesoro;

5) un dirigente dell'Istituto con voto consultivo.

Il comitato nella seduta di insediamento, che deve essere convocata dal membro più anziano di età entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione del comitato medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*, nomina nel proprio seno il presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed un vice presidente tra i rappresentanti dei datori di lavoro.

Le nomine anzidette sono deliberate a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il comitato. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non sia stata raggiunta la prescritta maggioranza dei voti.

ART. 18.

(Controllo sugli atti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

I Ministeri vigilanti, qualora restituiscano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il riesame da parte del consiglio di amministrazione, le deliberazioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, devono darne a pena di nullità adeguata motivazione, precisando se il rilievo attenga al merito ovvero alla legittimità dell'atto.

Identico.

ART. 19.

(Composizione e competenze dei comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

Identico:

1) *identico;*

2) *identico;*

3) un rappresentante della Regione;

4) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e un rappresentante del Ministero del tesoro;

5) *identico.*

Identico.

Identico.

Il presidente può delegare al vice presidente particolari funzioni inerenti alla sua carica; in caso di assenza o di impedimento, l'esercizio delle funzioni del presidente, è assunto dal vice presidente. In caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, l'esercizio delle funzioni vicarie è assunto dal membro del comitato più anziano di età.

In caso di successiva vacanza delle cariche anzidette il comitato delibera la sostituzione con le modalità e alle condizioni fissate al secondo comma. Il comitato è convocato per la sostituzione del presidente entro un mese dalla data in cui la vacanza della carica si è determinata.

Il comitato regionale dell'Istituto è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

I membri previsti ai punti 1), 2) e 3) sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella regione; quelli di cui al punto 4) sono designati dai rispettivi Ministeri; il membro di cui al punto 5) è designato dal direttore generale dell'Istituto.

Il decreto di costituzione del comitato regionale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Spetta al comitato regionale decidere in seconda e definitiva istanza i ricorsi avverso le decisioni dei comitati provinciali, compresi nella regione, concernenti le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, la pensione sociale e le prestazioni a carico della « Mutualità pensioni », dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e per la tubercolosi.

Il comitato regionale, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione, provvede altresì:

a) ad esaminare i problemi che insorgono nell'ambito della circoscrizione territoriale in ordine all'applicazione della normativa previdenziale ed a segnalare al consiglio di amministrazione le questioni di principio da risolvere;

b) a svolgere l'attività di ricerca e di studio per integrare le risultanze degli esami svolti dai comitati provinciali sulla situazione socio-economica delle rispettive province, per fornire al consiglio di amministrazione e ai comitati provinciali elementi di valutazione per l'articolazione territoriale delle sedi zonali, per promuovere gli interventi in materia di cura e prevenzione dell'invalidità pensionabile;

Identico.

Identico.

Identico.

I membri previsti ai punti 1) e 2) sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella regione; quelli di cui al punto 4) sono designati dai rispettivi Ministeri; il membro di cui al punto 5) è designato dal direttore generale dell'Istituto.

Identico.

Identico.

Identico:

a) *identico;*

b) *identico;*

c) a promuovere incontri per il coordinamento e lo scambio di esperienze tra i comitati provinciali;

d) a mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, degli enti di patronato e, in generale, degli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attività dell'istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le istanze degli interessati per gli aspetti che attengono a tale attività;

e) a predisporre, oltre alla relazione mensile per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'articolo 13, n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, per il consiglio di amministrazione con periodicità semestrale, una relazione illustrativa dell'attività svolta;

f) ad attuare i compiti che gli vengono assegnati dal consiglio di amministrazione.

È abrogato l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

ART. 44.

(Composizione del comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi).

L'articolo 22 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, è sostituito dal seguente:

« Il comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi è composto dai seguenti membri:

a) il presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) cinque esperti particolarmente competenti dei problemi dell'assicurazione e dell'assistenza per la tubercolosi designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori;

c) tre esperti particolarmente competenti dei problemi dell'assicurazione e dell'assistenza per la tubercolosi designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante del Ministero del tesoro ed un rappresentante del Ministero della sanità.

Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del comitato con voto consultivo

c) *identico;*

d) *identico;*

e) *identico;*

f) *identico.*

Il Comitato regionale per la Valle d'Aosta svolge soltanto i compiti indicati al nono comma e alle lettere a), e) ed f) del presente articolo.

Identico.

ART. 20.

(Composizione del comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi).

Identico.

e può farsi sostituire da uno dei vice direttori generali espressamente delegato.

Il comitato è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica quattro anni ».

ART. 45.

(Composizione del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria).

L'articolo 24 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, è sostituito dal seguente:

« Il comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria è composto dai seguenti membri:

a) il presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) sei esperti particolarmente competenti dei problemi del lavoro, del collocamento e della disoccupazione designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei lavoratori;

c) tre esperti particolarmente competenti dei problemi del lavoro, del collocamento e della disoccupazione designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale dei datori di lavoro;

d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del comitato con voto consultivo e può farsi sostituire da uno dei vice direttori generali espressamente delegato.

Il comitato è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica quattro anni ».

TITOLO VI

NORME VARIE E FINALI

ART. 46.

(Invalidità pensionabile).

L'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni,

ART. 21.

(Composizione del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria).

Identico.

Identico:

a) *identico;*

b) *identico;*

c) *identico;*

d) un rappresentante scelto tra i funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un funzionario del Ministero del tesoro, un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Identico.

Identico.

TITOLO IV

NORME VARIE E FINALI

ART. 22.

(Invalidità pensionabile).

L'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modifica-

nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, è sostituito dal seguente:

« Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di lavoro sia ridotta in modo permanente per infermità, difetto fisico o mentale a meno del 50 per cento, determinando almeno un'eguale riduzione della sua capacità di guadagno in relazione alla qualifica rivestita ».

Il precedente comma si applica alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 47.

(Assegni vitalizi).

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i superstiti del personale iscritto

zioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, è sostituito dal seguente:

« Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, nell'attività professionale o mestiere esercitati o in occupazioni affini che richiedano formazione professionale analoga, sia ridotta in modo permanente a meno del 50 per cento, sempre che tale riduzione sia causata da infermità o difetto fisico o mentale, che comunque determini una riduzione della capacità di lavoro di notevole entità.

Si procede alla revoca della pensione di invalidità quando il pensionato, riassumendo un'attività lavorativa, anche per il miglioramento delle condizioni fisiche o psichiche, riacquisti una capacità di guadagno superiore al limite innanzi indicato.

I precedenti commi si applicano alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge ».

ART. 23.

(Operai statali).

Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376, si applica a tutti gli operai statali già in pensione, e a quelli ancora in attività di servizio inquadrati in ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché alla data del provvedimento formale di nomina in ruolo potevano far valere, indipendentemente dall'età, le condizioni di assicurazione e di contribuzione richieste per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'INPS.

I contributi per l'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia, già rimborsati dall'INPS ai lavoratori e allo Stato in relazione ai periodi di servizio fuori ruolo riscattati ai fini del diritto al trattamento di quiescenza a carico dello Stato, devono essere restituiti all'INPS e sono interamente a carico dei lavoratori. La trattenuta del loro importo complessivo sarà operata dall'INPS sulle rate di pensione maturate e spettanti ai singoli lavoratori interessati dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile, all'atto della liquidazione della pensione.

ART. 24.

(Assegni vitalizi).

Identico.

all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, all'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, all'Istituto postelegrafonici e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, possono chiedere, in luogo della liquidazione dell'assegno vitalizio previsto dai rispettivi ordinamenti, la ricostituzione della posizione assicurativa del dante causa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con le modalità della legge 2 aprile 1958, n. 322.

Tale facoltà è, altresì, attribuita al personale iscritto agli enti di cui al precedente comma che venga dispensato dal servizio, senza diritto a pensione, per età avanzata o per infermità che importi inabilità assoluta a proficuo lavoro.

Il diritto di opzione può essere esercitato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di comunicazione del conferimento dell'assegno; le rate eventualmente riscosse devono essere restituite ai rispettivi enti che erogano l'assistenza.

ART. 48.

(*Trattamenti minimi*).

A partire dal 1° maggio 1969, il trattamento minimo sulla pensione diretta è garantito anche quando il suo titolare percepisca contemporaneamente una pensione di reversibilità non integrata al minimo a carico dei Fondi speciali gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ovvero a carico di ogni altro trattamento pensionistico che abbia dato luogo ad esclusione o ad esonero dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia.

L'integrazione al minimo non compete quando l'importo della pensione di reversibilità a carico di qualsiasi fondo supera la misura del trattamento minimo dei lavoratori dipendenti.

ART. 49.

(*Pensioni contributive ai lavoratori dello spettacolo*).

L'assegno provvisorio integrativo non spetta ai lavoratori dello spettacolo che optino per la pensione liquidata in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

Soppresso.

Soppresso.

ART. 50.

(Variazione aliquota contributiva per i lavoratori dello spettacolo).

Per far fronte agli oneri riguardanti i trattamenti minimi di pensione previsti dalla presente legge, i contributi a percentuali dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, sono rispettivamente elevati a 15,70 per cento e 14,95 per cento.

ART. 51.

(Unificazione delle gestioni base e a percentuale dei lavoratori autonomi).

A decorrere dal 1° gennaio 1974 le gestioni base delle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, degli artigiani e dei loro familiari, di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e degli esercenti attività commerciali e dei loro familiari coadiutori, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, sono fuse con le rispettive gestioni di adeguamento, alle quali sono attribuite le relative attività, passività e riserve. A decorrere dalla stessa data i contributi base delle predette assicurazioni affluiranno alle rispettive gestioni unificate.

ART. 52.

(Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sulla indennità integrativa speciale).

A decorrere dal 1° gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale, di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta al personale dello Stato, anche con ordinamento autonomo, è da considerare tra gli elementi della retribuzione previsti dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

ART. 53.

(Contributi figurativi per malattia).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui all'arti-

Soppresso.

ART. 25.

(Unificazione delle gestioni base e a percentuale dei lavoratori autonomi).

Identico.

ART. 26.

(Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sull'indennità integrativa speciale).

Identico.

ART. 27.

(Contributi figurativi per malattia).

Identico.

colo 56, lettera a), n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono sostituite dalle seguenti:

« I periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi ».

ART. 54.

(Assistenza sanitaria).

Il periodo di protezione assicurativa per l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai lavoratori sospesi dal lavoro o disoccupati, obbligatoriamente iscritti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, si aggiunge ai periodi durante i quali i lavoratori ammessi ai trattamenti di integrazione salariale o di disoccupazione speciale di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115 ed 8 agosto 1972, n. 464, beneficiano dell'assistenza sanitaria medesima a norma degli articoli 3 e 4 della stessa legge 8 agosto 1972, n. 464.

ART. 55.

(Prescrizione assegni familiari).

Il termine di prescrizione di cui agli articoli 23, 32 e 44 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 è elevato a cinque anni.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 56.

(Modalità di erogazione dell'indennità di malattia).

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, possono essere stabiliti sistemi diversi, da quelli previsti dalle vigenti disposizioni per l'erogazione della indennità di malattia, anche limitatamente a particolari categorie di lavoratori.

ART. 28.

(Assistenza sanitaria).

Identico.

Soppresso.

ART. 29.

(Modalità di erogazione dell'indennità di malattia).

Identico.

ART. 57.

(Prestazioni indebite).

Chiunque abbia indebitamente percepito somme a titolo di pensioni, assegni o indennità previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da norme speciali, è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, qualora la richiesta di ripetizione da parte dell'ente creditore avvenga — sempreché il fatto non dia luogo a condanna penale con sentenza passata in giudicato — entro cinque anni dalla data del primo indebito pagamento, ovvero da quella successiva in cui l'ente stesso sia venuto a conoscenza dei fatti o delle notizie incidenti sulla legittimità del trattamento erogato.

Le somme non recuperate e quelle non recuperabili di cui al comma precedente restano imputate alle gestioni previdenziali a carico delle quali sono state erogate le indebite prestazioni.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 80 del regolamento di esecuzione al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422.

ART. 30.

(Decorrenza della pensione di vecchiaia).

Le pensioni di vecchiaia decorrono, a seguito della domanda dell'interessato, dal compimento dell'età pensionabile, purché non sia presentata oltre un anno dalla stessa, nel qual caso la pensione decorre dal mese successivo alla domanda.

ART. 31.

(Riapertura del termine per pensioni della previdenza marinara).

Il termine di cui al punto *b)* dell'articolo 98 della legge 27 luglio 1967, n. 658, riaperto con la legge 22 febbraio 1973, n. 27, è ulteriormente riaperto per un anno ed è esteso ai superstiti purché nelle condizioni di inabilità volute dalle norme generali.

ART. 32.

(Prestazioni indebite).

Identico.

Identico.

Identico.

Nei confronti di coloro i quali abbiano percepito indebitamente somme a titolo di pensioni, assegni o indennità di cui al primo comma del presente articolo, per effetto di provvedimenti di annullamento, di revoca o di rettifica già intervenuti, si fa luogo alla ripetizione dell'indebito, qualora questo sia stato richiesto dall'ente creditore entro

ART. 58.

(*Penalità*).

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 27 e 29 il datore di lavoro che, entro i termini stabiliti, non provvede al pagamento dei contributi soggetti alla riscossione unificata di cui all'articolo 25 o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è punito con l'ammenda da lire 3.000 a lire 60.000 per ogni lavoratore cui si riferisce l'inadempienza.

un anno dalla data individuata secondo i criteri di cui allo stesso primo comma ovvero qualora il fatto abbia dato o dia luogo a sentenza penale passata in giudicato.

ART. 33.

(*Penalità*).

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 il datore di lavoro che, entro i termini stabiliti, non provvede al pagamento dei contributi soggetti alla riscossione unificata di cui all'articolo 1 o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è punito con l'ammenda da lire 3.000 a lire 60.000 per ogni lavoratore cui si riferisce l'inadempienza.

ART. 34.

(*Trattenuta giornaliera in caso di cumulo tra pensione e retribuzione*).

Con effetto dal 1° maggio 1968, all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, integrato dall'articolo 21 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è aggiunto il seguente comma:

« La misura della trattenuta giornaliera è determinata dividendo per 26 l'importo della pensione soggetto alla trattenuta stessa ».

ART. 35.

(*Massimale giornaliero di contribuzione*).

Per i periodi di paga scaduti anteriormente a quello in corso alla data del 1° gennaio 1974, l'obbligo del versamento dei contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari e alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, per il personale non retribuito in misura periodica predeterminata, si considera adempiuto, anche in caso di orario di lavoro settimanale distribuito in numero di giornate inferiore a sei, quando il contributo risulti versato, entro il limite del massimale giornaliero di retribuzione per il numero delle giornate effettivamente lavorate e retribuite.

ART. 36.

(*Fondo per l'addestramento professionale*).

I contributi a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, previsti dall'articolo 62, lettera a), della legge 29

aprile 1949, n. 264, a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e dalla legge 12 febbraio 1967, n. 36, a carico della Cassa unica per gli assegni familiari sono consolidati per gli anni 1974 e 1975 nella misura erogata nell'anno 1973.

A decorrere dall'anno 1976, l'ammontare dei contributi è ridotto annualmente del 20 per cento dell'importo erogato nell'anno 1973.

A decorrere dall'anno 1976 il contributo dello Stato determinato nell'anno 1975, ai sensi della lettera d) dell'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è aumentato annualmente nella misura corrispondente all'entità della riduzione disposta ai sensi del precedente secondo comma. Tale aumento, unitamente alle quote residue dei citati contributi di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, è ripartito annualmente tra lo Stato e le Regioni, rispettivamente, nella misura del 25 e del 75 per cento con le modalità di cui all'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

ART. 37.

(Riapertura dei termini per gli assegni continuativi mensili agli invalidi del lavoro liquidati in capitale).

Il termine per la presentazione all'istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere gli assegni continuativi mensili di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 marzo 1968, n. 235, per gli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria o nell'agricoltura, con grado di inabilità dal 50 al 59 per cento, già indennizzati in capitale ai sensi delle disposizioni di legge richiamate nei predetti articoli 1 e 2, è riaperto per un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli assegni di cui al primo comma del presente articolo sono corrisposti a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 38.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.